

REGOLAMENTO (CE) N. 997/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica la decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite da detta decisione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «regolamento di base»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Fase precedente del procedimento

- (1) Con decisione n. 2730/2000/CECA⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704 00 19 10), originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «il paese interessato» o «RPC»). L'importo del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 32,6 EUR per tonnellata di peso netto a secco.
- (2) In considerazione della scadenza, il 23 luglio 2002, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 963/2002⁽³⁾, ha stabilito che le misure antidumping adottate

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA e ancora in vigore alla data del 23 luglio 2002 sono confermate e, a decorrere dal 24 luglio 2002, sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base.

2. Procedimento in corso

- (3) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, l'11 dicembre 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee⁽⁴⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (in appresso «coke 80+» o «il prodotto in esame») originario della RPC, e ha aperto un'inchiesta.
- (4) Il procedimento è stato avviato in seguito alla richiesta presentata da Eucoke-EEIG (in appresso denominato «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm. Il richiedente affermava che le pratiche di dumping relativamente alla RPC erano proseguite e persino aumentate, e che le misure in vigore non erano più sufficienti a controbilanciare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame intermedio i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore interessato, l'industria comunitaria richiedente e gli altri produttori noti nella Comunità. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- ⁽⁴⁾ GU C 308 dell'11.12.2002, pag. 2.